



**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI CIMITERIALI**

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, normativa, principi generali
Art. 2 - Competenze
Art. 3 - Responsabilità
Art. 4 - Tariffe e gratuità dei servizi
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE A SALME E CADAVERI DALLA MORTE ALLA SEPOLTURA

Art. 6 - Accertamento della morte
Art. 7 - Dichiarazione o denuncia di morte, atto di morte
Art. 8 - Disciplina del trasporto delle salme
Art. 9 - Depositi di osservazione
Art. 10 - Disposizioni sulla scelta del tipo di sepoltura o cremazione
Art. 11 - Autorizzazione sepoltura e cremazione
Art. 12 - Deposizione dei cadaveri nei feretri e loro chiusura
Art. 13 - Caratteristiche dei feretri e dei contenitori dei resti mortali
Art. 14 - Disciplina del trasporto dei cadaveri
Art. 15 - Trasporto di ossa umane, resti mortali e prodotti abortivi
Art. 16 - Caratteristiche dei carri funebri
Art. 17 - Imprese funebri

TITOLO

III

CIMITERI

Art. 18 - Cimiteri nel Comune
Art. 19 - Orario di apertura e ingresso del pubblico nelle aree cimiteriali
Art. 20 - Servizio cimiteriale
Art. 21 - Campi, reparti e funzioni delle aree cimiteriali
Art. 22 - Ammissione nei cimiteri
Art. 23 - Piano regolatore cimiteriale

TITOLO IV

SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 24 -
Inumazione
Art. 25 -
- Tumulazione
Art. 26 - Procedure precedenti le esumazioni ed estumulazioni
Art. 27 - Esumazioni
Art. 28 - Estumulazioni

TITOLO V

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 29 - Cremazione e crematorio
Art. 30 - Autorizzazione alla cremazione
Art. 31 - Cremazione di resti mortali e di ossa
Art. 32 - Trattamento delle ceneri o polveri derivanti dalla cremazione
Art. 33 - Tumulazione dell'urna cineraria
Art. 34 - Conservazione dell'urna cineraria presso il cimitero
Art. 35 - Luoghi di dispersione delle ceneri
Art. 36 - Affidamento e dispersione delle ceneri
Art. 37 - Senso comunitario della

morte

Art. 38 - Informazione ai cittadini

TITOLO VI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 39 - Tipologia, caratteristiche e durata delle concessioni cimiteriali

Art. 40 - Divieto di concessioni di loculi e ossari a viventi

Art. 41 - Tariffe delle concessioni cimiteriali

Art. 42 - Cessazione delle concessioni

Art. 43 - Rinnovo anticipato della concessione - Anticipo della riduzione a resti

Art. 44 - Traslazione di feretri e di resti ossei

Art. 45 - Diritto d'uso dei terreni

TITOLO VII

SANZIONI - DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Sanzioni amministrative Art. 47 -

Rifiuti Cimiteriali

Art. 48 - Schedario dei defunti e mappa delle aree cimiteriali Art. 49 - Cautele

Art. 50 - Efficacia delle disposizioni del regolamento Art. 51 - Rinvio dinamico

Art. 52 - Pubblicità del

regolamento

APPENDICE: Definizioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, normativa, principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini e alla pubblica amministrazione, rivolte a disciplinare in ambito comunale i servizi relativi alla polizia mortuaria e cimiteriale, intendendosi per tali tutte le attività relative alla gestione delle salme e dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le finalità di cui sopra vengono perseguite in osservanza delle disposizioni di legge vigenti al momento dell'approvazione del presente regolamento.
3. Gli uffici comunali e i soggetti privati affidatari dei compiti inerenti il decesso e la sepoltura delle persone, sono chiamati a svolgerli in base ai criteri della buona e corretta amministrazione, usando la massima considerazione dello stato particolare di disagio delle persone coinvolte da eventi luttuosi e avendo il massimo rispetto delle convinzioni etiche e religiose da queste espresse.
4. Il Comune assicura le più ampie possibilità e agibilità a cerimonie e riti funebri, tutelando in tal modo i diritti inviolabili delle persone, il loro personale pensiero, le appartenenze sociali, le opzioni religiose, in modo da garantire pari dignità sociale per tutti.

Art. 2 - Competenze

1. I servizi di polizia mortuaria e cimiteriali sono di competenza del Comune e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale per lo scopo dei funzionari medici e dei necroscopi preposti dall'Azienda Sanitaria Locale, dei dirigenti dei servizi comunali incaricati, dei dipendenti e addetti al servizio, ciascuno per le proprie competenze.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e cimiteriali, compresi custodia, registrazione e archivio, di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. n. 285/90, vengono effettuati dal comune di Montelupo Fiorentino anche attraverso le forme di gestione individuate dal D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune, eventualmente tramite il soggetto gestore espressamente convenzionato, cura che all'interno delle aree cimiteriali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
2. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e la mancata osservanza di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere motivo di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4 – Tariffe e gratuità dei servizi

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e dei servizi a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe e delle tariffe delle concessioni, è compito della Giunta Comunale.
2. Tra i servizi gratuiti erogati dall'amministrazione comunale devono essere compresi:
 - a) la deposizione dei resti ossei in ossario comune e la dispersione delle ceneri in cinerario;
 - b) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie o eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria, nonché eseguite anticipatamente per cause di forza maggiore non dipendente dalla volontà dei familiari del defunto;

- c) la fornitura del feretro, il trasporto, le spese di sepoltura solo in caso di inumazione o cremazione, per le salme di persone i cui parenti prossimi non siano reperibili o non siano in grado di sostenere la spesa, e non vi siano altre persone o enti/associazioni disponibili a farsene carico; le procedure per tali forniture e spese sono curate dai servizi sociali del comune di Montelupo Fiorentino.
3. La Giunta Comunale può stabilire agevolazioni sui costi delle concessioni cimiteriali e contributi sui costi di cremazione, sia per categorie di utenti che per particolari casi singoli.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso la società affidataria della gestione del servizio cimiteriale, se individuata come descritto al precedente art. 2, altrimenti presso il responsabile comunale del servizio, è disponibile per la consultazione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono disponibili per il pubblico presso il cimitero le seguenti informazioni:
 - l'orario di apertura e chiusura delle aree cimiteriali;
 - l'elenco dei campi o parti di essi con defunti oggetto di prossima esumazione ordinaria;
 - l'elenco degli edifici o parti di essi con defunti oggetto di prossima estumulazione.
3. Sono altresì disponibili presso il Comune o la società affidataria le seguenti informazioni:
 - l'elenco aggiornato dei posti disponibili nelle aree cimiteriali comunali per inumazioni e tumulazioni;
 - il prospetto delle tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali;
 - il presente regolamento.
4. Gli atti e documenti di interesse pubblico sono pubblicati sul sito internet comunale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE A SALME E CADAVERI DALLA MORTE ALLA SEPOLTURA

Art. 6 – Accertamento della morte

1. L'accertamento della morte è effettuato dal medico necroscopo appositamente incaricato dall'ASL secondo le modalità indicate nel D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi della Legge Regionale 4 aprile 2007, n. 18 il soggetto deceduto è definito "salma" prima dell'accertamento di morte e "cadavere" dopo l'accertamento.

Art. 7 - Dichiarazione o denuncia di morte, atto di morte

1. La dichiarazione di morte di chi è deceduto o il cui cadavere è stato trovato nel comune di Montelupo Fiorentino, è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 396/2000 art. 72 e seguenti, da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da imprese funebri da loro delegate, o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Il responsabile di residenza sanitaria assistita, entro lo stesso termine, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile di Montelupo Fiorentino avviso di morte avvenuta all'interno dello stabilimento.
3. Qualora dalla scheda di morte risulti o possa sorgere il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'ufficiale dello stato civile ne fa partecipe immediatamente il Sindaco, quale autorità di polizia locale, e provvede all'immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.
4. Chiunque rinvenga parti di cadaveri o resti ossei umani deve informare immediatamente il Sindaco, il quale dà subito comunicazione all'autorità

- giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL competente per territorio.
5. Sulla base dei dati della dichiarazione di morte, del certificato di accertamento della morte del medico necroscopo, e di quanto eventualmente disposto dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, l'ufficiale di stato civile redige l'atto di morte a norma del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 8 - Disciplina del trasporto delle salme

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso strutture idonee a tale scopo, previa certificazione del medico curante o dipendente/convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, il quale attesta che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
2. Il trasporto deve avvenire sotto l'osservanza delle regole previste dalla legge, avuto riguardo all'idoneità del contenitore della salma, impermeabile e non sigillato, in modo da rendere percepibili eventuali manifestazioni di vita, e del mezzo di trasporto.
3. La certificazione medica è l'unico titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente sul territorio regionale toscano.

Art. 9 - Depositi di osservazione

1. Nel periodo di osservazione stabilito dalla legge le salme sono collocate:
 - a) nelle private abitazioni ove è avvenuto il decesso o, con apposita certificazione medica, presso altre strutture idonee ai sensi di legge;
 - b) nei depositi di osservazione e negli obitori allestiti secondo le modalità stabilite negli articoli da 12 a 15 del D.P.R. n. 285/1990. E' possibile ricorrere al deposito di osservazione o all'obitorio presso ospedali, o altre strutture sanitarie, o presso particolari edifici rispondenti allo scopo ai sensi di legge, anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni.

Art. 10 - Disposizioni sulla scelta del tipo di sepoltura o cremazione

1. La scelta tra inumazione, tumulazione o cremazione è effettuata tenendo conto della volontà espressa in vita dal defunto, o rappresentata dai familiari e conviventi che ne hanno titolo.
2. La scelta della cremazione è subordinata alle condizioni nelle quali è possibile la specifica autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, come previsto dal titolo V del presente regolamento.

Art. 11 - Autorizzazione alla sepoltura e cremazione

1. Non si può dar luogo ad inumazione, tumulazione o cremazione di cadaveri senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, rilasciata in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo, ed eventualmente dell'autorità giudiziaria nei casi previsti.
2. La stessa autorizzazione è necessaria per la cremazione di resti mortali.
3. Nei casi in cui tali resti derivino da esumazioni o estumulazioni eseguite dopo il periodo ordinario, non è necessario acquisire il certificato del medico che esclude la possibilità di reato.
4. L'ufficiale dello stato civile autorizza la sepoltura trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi particolari previsti dalla legge; se il decesso è avvenuto per cause non naturali o in presenza di indizi di reato è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 12 - Deposizione dei cadaveri nei feretri e loro chiusura.

1. Nessun cadavere può essere sepolto o cremato, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.
3. La chiusura del feretro può avvenire al termine del periodo di osservazione previsto

o anticipatamente nei casi previsti dalla legge su disposizione del personale del servizio sanitario.

4. La chiusura del feretro è eseguita dal personale incaricato, che provvederà alla redazione di un'apposita attestazione di chiusura del feretro, dalla quale risulti la sua esecuzione a regola d'arte con materiali e modalità idonee e previste dalla legge; con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di pratica funeraria cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
5. Tale attestazione in originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare agli addetti della gestione dei cimitero di destinazione al momento dell'ingresso del cadavere.

Art. 13 - Caratteristiche dei feretri e dei contenitori dei resti mortali

1. Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali impiegati sono diversi in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre - inumazione, tumulazione, cremazione - oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello di seppellimento; in relazione alle diverse tipologie, i feretri dovranno avere le caratteristiche previste dal D.P.R. n. 285/1990. I feretri destinati alla tumulazione in loculi con areazione naturale dovranno rispettare i metodi di confezionamento previsti all'art. 5 del D.P.G.R. Toscana 5.4.2011, n. 13/R in attuazione della L.R. 18/2007. I feretri destinati alla cremazione dovranno essere racchiusi unicamente in casse di legno, aventi le stesse caratteristiche previste per l'inumazione dall'art. 30 dello stesso D.P.R.
2. I contenitori per i resti mortali hanno caratteristiche diverse in rapporto alle diverse tipologie di trasporto, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 285/1990. E' necessario che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per l'identificazione. Per il trasporto dei resti mortali, ove sia stata rilevata la presenza di parti molli, è d'obbligo l'uso di feretro avente caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il nome ed il cognome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 14 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto del cadavere e la sepoltura nell'ambito del territorio comunale è autorizzato con provvedimento del comune di Montelupo Fiorentino. Il trasporto fuori del territorio comunale fino al luogo destinato alla veglia funebre o alla sepoltura, viene autorizzato con provvedimento del comune di Montelupo Fiorentino, che dà notizia anche al comune di destinazione; l'eventuale trasporto dal luogo della veglia funebre al cimitero è autorizzato dal comune di destinazione. Non è necessario il trattamento conservativo per il trasporto di cadavere all'interno della regione Toscana.
2. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal responsabile del servizio o suo incaricato, in presenza o contestualmente all'autorizzazione alla sepoltura o cremazione di cui al precedente art. 11; per tutta la disciplina si fa riferimento alle norme di cui al Titolo IV del D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche, nonché dalle norme stabilite dalla L.R. n. 18/2007, n. 31/2009 e successive modifiche. L'autorizzazione contiene il percorso dettagliato e autorizza le eventuali soste in luoghi per il commiato idonei ai sensi di legge.
3. Se richiesto, il cadavere può essere spostato "a cassa aperta", prima della chiusura di cui al precedente art. 12, purché il medico necroscopo abbia certificato che tale operazione non reca pregiudizio per la salute pubblica.
4. In almeno una delle aree cimiteriali del comune si trovano spazi idonei per la eventuale sosta dei cadaveri in attesa di decisioni sulla sepoltura o di cremazione, che possono essere utilizzati su richiesta, con pagamento di tariffa, se prevista dalla Giunta Comunale.
5. I trasporti dei feretri nelle aree cimiteriali di Montelupo Fiorentino possono essere

effettuati in qualsiasi giorno, esclusi 1 gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto e 25 dicembre; sono fatte salve le prerogative del Sindaco che può modificare orario, percorso e modalità in base a specifiche esigenze, alla concomitanza di altri funerali, a provvedimenti regolamentari ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 285/1990, a limitazioni relative alla viabilità o all'ordine pubblico.

6. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, intesi in riferimento all'art.8 della Costituzione Italiana, che intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
7. Ogni altra attività ritenuta idonea a manifestare solennità o risonanza, o particolari ritualità, devono essere concordate con il Sindaco; il Sindaco stesso, a rappresentazione del cordoglio della città, ha facoltà di disporre con proprio provvedimento l'esecuzione di servizi funebri con cerimoniale adeguato al caso.

Art. 15 - Trasporto di ossa umane, resti mortali e prodotti abortivi

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere, escluse le norme precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive; il mezzo di trasporto non deve inoltre possedere le caratteristiche di cui al successivo art. 16.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali sono in ogni caso raccolti in una cassetta di zinco, recante il nome e il cognome del defunto o l'indicazione della data e del luogo di rinvenimento quando l'identificazione non fosse possibile.
3. Il trasporto dei feti e dei prodotti abortivi è disciplinato dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 16 - Caratteristiche dei carri funebri

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada sono internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri sono posti in servizio solo dopo che sono stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. La dichiarazione di idoneità del carro risulta da apposito registro da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento, per essere esibito agli organi di vigilanza, se richiesto.
4. Le rimesse dei carri funebri sono autorizzate in osservanza delle norme dei regolamenti vigenti, in locali la cui idoneità è accertata dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 17 – Imprese funebri

1. La scelta dell'impresa per l'esecuzione dei servizi funebri è libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata.
2. Le imprese che svolgono il servizio di trasporto funebre nel comune di Montelupo Fiorentino praticano libere condizioni di mercato per tutti i servizi e agiscono nel rispetto del presente regolamento.
3. E' fatto obbligo alle imprese con sede in Montelupo Fiorentino di esporre in modo ampiamente visibile all'utenza il listino dei prezzi, il prezzo del funerale standard, ove sia presente, nonché le condizioni e i prezzi praticati per i principali servizi a richiesta del cliente.

TITOLO III

CIMITERI

Art. 18 - Cimiteri nel Comune

1. Il cimitero comunale di Montelupo Fiorentino è unico e si compone di sette aree cimiteriali:
 - area cimiteriale del Capoluogo, Via di Malmantile;
 - area cimiteriale dell'Ambrogiana, Via Tosco Romagnola;
 - area cimiteriale di Fibbiana, Via delle Croci;
 - area cimiteriale di Samminiatello, Via Montaltuzzo;

- area cimiteriale di Pulica, Via Pulica;
 - area cimiteriale di Sammontana, Via del Chiesino;
 - area cimiteriale di Camaioni, Via San Vito.
2. Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 23 del presente regolamento può classificare le aree cimiteriali in principali o secondarie, definendo le rispettive necessità di servizi e possibilità di ampliamenti.
 3. L'amministrazione comunale può utilizzare periodicamente l'area che ritiene più adatta in base alle previsioni e necessità derivanti dal piano regolatore comunale e dagli altri strumenti di programmazione.

Art. 19 - Orario di apertura e ingresso del pubblico nelle aree cimiteriali

1. Il cimitero rimane aperto al pubblico secondo il seguente orario, modificabile dal Sindaco con apposita ordinanza: periodo ora solare 8-17, periodo ora legale 8-20.
2. Il responsabile del servizio, in relazione a particolari esigenze, con apposito provvedimento, può apportare temporanee modifiche agli orari stabiliti.
3. Il cartello con l'orario in vigore deve essere sempre apposto e ben visibile all'ingresso di ciascuna area cimiteriale.
4. Nel cimitero è vietato ogni atto di danneggiamento o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo. Non possono accedervi minori non accompagnati.
5. Sono ammessi senza particolari autorizzazioni i riti religiosi collegati alle tradizioni funebri, sia ricorrenti che in occasione di funerali; nei casi ove fosse previsto o possibile un largo concorso di pubblico, occorre darne avviso preventivamente e concordare le modalità con il Comune, attraverso il comando di Polizia Municipale.

Art. 20 - Servizio cimiteriale

1. Il personale addetto al servizio cimiteriale sotto la dipendenza del responsabile del servizio o del gestore scelto nelle forme indicate dalla legge, si attiene all'osservanza del presente regolamento e delle altre norme in materia.
2. Tra detto personale, il necroforo svolge i seguenti compiti:
 - a) assicura il servizio di custodia;
 - b) vigila sull'ordine e il rispetto del regolamento e delle leggi, sorveglia le strutture;
 - c) ritira le autorizzazioni al seppellimento e i documenti di accompagnamento dei cadaveri e tiene aggiornato il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n. 285/1990;
 - d) assiste e vigila su tutte le operazioni che riguardano seppellimenti e disseppellimenti dei cadaveri e delle urne cinerarie, trattamento dei resti, conservazione delle urne, dispersione delle ceneri nei siti cimiteriali, redigendo appositi verbali nella forma e nei modi previsti dalla normativa di riferimento;
 - e) esegue i lavori di piccola manutenzione, quali lo spianamento di viali e sentieri, lo spurgo dei fossi, il mantenimento di piante, siepi e fiori del cimitero, la manutenzione del "giardino della memoria";
 - f) vigila, anche su indicazione e in collaborazione con il responsabile delle manutenzioni alle opere pubbliche, sul corretto comportamento delle imprese che effettuano lavori pubblici e privati;
 - g) scava le fosse per le inumazioni, riceve i cadaveri alla porta del cimitero e li trasporta ai luoghi di seppellimento, li cala nelle fosse o li depone nelle celle murali provvedendo al riempimento delle fosse e alla sigillatura dei loculi; installa le targhe della memoria, coordina l'esecuzione della dispersione delle ceneri effettuata nei siti cimiteriali.

Art. 21 - Campi, reparti e funzioni delle aree cimiteriali

1. Nel cimitero comunale, inteso come in almeno un'area cimiteriale, si deve disporre di:
 - a) terreni suddivisi in campi per l'inumazione destinati ad accogliere per 10 anni le sepolture a terra, nonché i resti mortali risultanti dall'incompleta mineralizzazione di cadaveri;
 - b) terreni con campi speciali per l'inumazione dei fanciulli, dei nati morti e dei prodotti abortivi o del concepimento;
 - c) terreni concessi a privati per la costruzione di tombe o sepolcreti destinati

- all'inumazione o tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie di defunti appartenenti alla stessa famiglia;
- d) aree da concedere a privati per la durata di 99 anni ai sensi dell'art. 953 CC, rinnovabili con ulteriore accordo, collocate secondo la previsione del piano regolatore cimiteriale, destinati all'inumazione o tumulazione di feretri, resti ossei e urne cinerarie di defunti appartenenti alla stessa famiglia; la concessione può prevedere l'autorizzazione a realizzare edifici o cappelle;
 - e) edifici con loculi mortuari e ossari da cedere in concessione temporanea per deporre i cadaveri, i resti ossei o le urne cinerarie di defunti i cui familiari facciano richiesta;
 - f) un ossario comune;
 - g) un cinerario comune;
 - h) un luogo adeguato per il deposito transitorio dei cadaveri in feretro sigillato in caso di temporanea impossibilità alla sepoltura, e per il deposito di urne cinerarie in caso di impossibilità temporanea di affidamento o autorizzazione alla dispersione;
 - i) un edificio o parete dove poter apporre "le targhe della memoria" di coloro che hanno scelto la cremazione;
 - j) spazi o edifici adeguati per le cerimonie religiose o civili.
2. Nel cimitero comunale possono essere previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale terreni in concessione ai privati, dove eventualmente autorizzare la costruzione di edifici o cappelle per l'inumazione, la tumulazione e il deposito di urne cinerarie di defunti appartenenti alla famiglia.
 3. Almeno un'area cimiteriale comunale dispone di un "giardino della memoria" destinato unicamente alla dispersione delle ceneri prodotte dalla cremazione.

Art. 22 - Ammissione nei cimiteri

1. In una delle aree cimiteriali comunali, alle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, devono essere ricevuti tutti i cadaveri delle persone residenti nel comune di Montelupo Fiorentino alla data del decesso o decedute nel territorio comunale, dovunque residenti in vita.
2. Possono essere accolti i cadaveri delle persone decedute in altri territori alle condizioni e alle tariffe stabilite secondo la legge e il presente regolamento, compatibilmente con le disponibilità di aree ed edifici nelle aree cimiteriali.
3. L'ammissione alla sepoltura attraverso tumulazione con concessione comunale è regolata dalle condizioni stabilite dal Titolo VI e dai criteri tariffari del successivo articolo 41.

Art. 23 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di vigenza del Piano Urbanistico Strutturale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 54 a 60 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune revisiona periodicamente il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni della tendenza nella scelta delle tipologie di sepoltura, nonché le dinamiche della mortalità e della popolazione, le disponibilità dei posti anche in relazione alla necessità di manufatti.

TITOLO IV

SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 24 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono effettuate negli spazi a terra previsti, previo pagamento della relativa tariffa e durano 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. I campi destinati all'inumazione, la loro collocazione, il loro uso, la realizzazione e le caratteristiche delle fosse nelle quali collocare i feretri adatti all'inumazione, vengono realizzati con la scrupolosa osservanza delle norme di legge.
3. A richiesta dei privati, è autorizzata dal Comune l'installazione di un monumento

standard o di una lapide con dimensioni massime di cm 200 in altezza per cm 70 in larghezza, che non dovrà appoggiare su fondazioni; all'interno del recinto non possono essere piantati alberi; sulla tomba deve essere apposto il nome e il cognome del defunto, ai quali possono essere aggiunte le date di nascita e di morte; è consentita l'apposizione di un ulteriore testo epigrafico di dimensioni contenute, previa presentazione del bozzetto al responsabile del servizio.

4. È consentita l'apposizione di una fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo e con dimensioni tali da stare all'interno del monumento o della lapide; è consentito altresì il collocamento di piantine e di fiori avendo però cura che non superino le altezze stabilite per la lapide e che non invadano le tombe e i passaggi attigui.
5. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del manufatto fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
6. Il responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe, di tutti gli oggetti o arredi che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che, in qualunque forma, non siano adatti all'estetica del cimitero o siano divenuti indecorosi.

Art. 25 - Tumulazione

1. Sono a sistema di tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti ossei e urne cinerarie in opere murarie (loculi e ossari) costruite dal Comune o dai privati su aree in concessione all'interno dei cimiteri, aventi le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 285/1990. Sono altresì a sistema di tumulazione i loculi dotati di areazione naturale, ove esistenti, così come definiti dal D.P.G.R. Toscana 05.04.2011, n. 13/R in attuazione L.R. 18/2007.
2. Le nuove sepolture a sistema di tumulazione dovranno avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro.
3. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al successivo Titolo VI del presente regolamento. Pertanto, chiunque intenda ottenere la concessione di loculi e ossari per la sepoltura di salme o resti ossei, deve farne richiesta all'amministrazione comunale, nelle modalità e ai prezzi stabiliti.
4. Non è ammessa la concessione di un loculo per la sepoltura di una sola cassetta di resti ossei da esumazione o estumulazione o di una sola urna cineraria, per le quali tipologie sono riservati gli ossari, tranne il caso previsto dal punto 2, art. 43 seguente.
5. Con esclusione dei loculi areati è ammessa, su richiesta del concessionario, l'immissione nello stesso loculo del feretro del coniuge o del parente fino al secondo grado insieme alla cassetta con i resti del primo sepolto, alle condizioni che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura, che il cadavere sia riducibile in resti e che risulti fisicamente possibile. Occorre una nuova concessione, alle tariffe stabilite.
6. Con esclusione dei loculi areati, e con l'unica condizione che risulti fisicamente possibile nelle dimensioni esistenti, è ammessa, su richiesta del concessionario, l'introduzione di cassette metalliche contenenti altri resti ossei e/o di urne cinerarie anche in abbinamento al cadavere già tumulato, previo il pagamento della tariffa del servizio. La concessione in essere, ove restano invariate decorrenza e durata, viene integrata con un nuovo atto bilaterale.
7. All'interno di un ossario, con l'unica condizione che risulti fisicamente possibile nelle dimensioni esistenti, possono essere introdotte, su richiesta del concessionario, cassette contenenti resti ossei di altri defunti e/o urne cinerarie, previo pagamento delle tariffe del servizio. La concessione in essere, ove restano invariate decorrenza e durata, viene integrata con un nuovo atto bilaterale.
8. I marmi apposti alla parete di chiusura delle sepolture a tumulazione non devono superare le dimensioni del singolo loculo o ossario: è pertanto vietata l'apposizione di marmi doppi o comprensivi di più sepolture. Il colore dei marmi è indicato dal Comune.
9. Sulla lastra devono essere indicati cognome e nome del defunto; possono essere aggiunte le date di nascita e di morte e una fotografia di dimensioni proporzionate.
10. La tumulazione in cappella privata è soggetta a tariffa.

Art 26 - Procedure precedenti le esumazioni ed estumulazioni

1. Alla scadenza della concessione o della rotazione ordinaria e comunque prima di procedere alle esumazioni ed estumulazioni, il responsabile del servizio contatta in tutte le forme ritenute opportune le famiglie interessate. Ove non sia possibile rintracciare i familiari del defunto, si procederà comunque alle operazioni di esumazione ed estumulazione, nel rispetto del capo XVII del D.P.R. n. 285/1990.
2. Per i resti esumati o estumulati i cui familiari non sono stati rintracciati, il responsabile del servizio, in base alla disponibilità, può disporre di lasciare le cassette sigillate con i resti in un apposito edificio del cimitero, per il tempo di un anno, prima di deporle nell'ossario comune.
3. L'avviso con cui si procede alle operazioni, indicante la data di inizio, l'indicazione dell'area interessata, e i contatti utili per avere maggiori informazioni dovrà essere reso pubblico anche attraverso l'affissione nel cimitero.

Art. 27 - Esumazioni

1. Nel cimitero comunale il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni come fissato dalla legge, trascorso il quale il Comune può procedere all'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. L'incaricato dei servizi cimiteriali sovrintende alle operazioni di esumazione, le registra e stabilisce altresì la possibile riduzione a resti ossei dei resti esumati, richiedendo, se occorre, il parere del coordinatore sanitario. Nel caso in cui la mineralizzazione sia incompleta l'inumazione è prolungata di cinque anni, salvo la possibilità di cremazione.
4. Le ossa vengono recuperate e trasferite nell'ossario comune, a meno che non sia fatta richiesta di concessione di un ossario privato o di cremazione, che dovrà essere autorizzata ai sensi del presente regolamento.
5. Si ha esumazione straordinaria quando avviene prima del compimento del prescritto decennio di rotazione, a richiesta dell'autorità giudiziaria oppure a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o ancora per causa di forza maggiore su decisione del Sindaco.
6. Le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria possono essere eseguite in qualunque mese dell'anno e i cadaveri o resti devono essere trasportati in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, se previsto.
7. Le esumazioni straordinarie non ordinate dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è consentita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il medico del servizio di igiene pubblica dichiari che non sussistono pregiudizi per la salute pubblica.
8. L'esumazione richiesta dai familiari è sempre effettuata dietro il pagamento di una tariffa.
9. La comunicazione delle operazioni di esumazione viene inviata preventivamente al servizio competente dell'ASL.

Art. 28 - Estumulazioni

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle programmate ed eseguite dal Comune dopo la scadenza dei periodi di concessione.
2. Le estumulazioni sono straordinarie se eseguite prima della programmazione comunale successiva alla scadenza della concessione:
 - a) a richiesta dei familiari interessati per il trasporto in altra sede o per inumazione o per cremazione, nel rispetto delle condizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - c) quando l'amministrazione comunale deve tornare in possesso di aree o manufatti concessi in uso, per ampliamento o modificazione topografica del

- cimitero, ristrutturazione o consolidamento degli edifici, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
3. I resti ossei in condizioni di completa mineralizzazione, previa richiesta dei familiari interessati, possono essere destinati a ossari o ad altre tumulazioni, o a cremazione se autorizzabile ai sensi del successivo art. 31; in mancanza di tali richieste i resti ossei sono collocati in ossario comune.
 4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo richiesta di cremazione da autorizzarsi alle condizioni di legge, lo stesso deve essere inumato per almeno 5 anni, in modo da consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
 5. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di novembre a quello di febbraio.
 6. Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità suggerite.
 7. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, se previsto.
 8. La comunicazione delle operazioni di estumulazione viene inviata preventivamente al servizio competente dell'ASL.
 9. L'estumulazione richiesta dai familiari è sempre effettuata dietro il pagamento di una tariffa.
 10. La traslazione di un feretro da un loculo ad un altro, è consentita nel rispetto delle prescrizioni sull'estumulazione del presente articolo, e delle norme sul confezionamento di feretri e il trasporto di cadaveri e di resti mortali.

TITOLO V

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 29 - Cremazione e crematorio

1. Il presente titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri da essa derivanti nell'ambito delle norme di cui alla Legge n. 130/2001 e alle Leggi Regionali n. 29/2004, 66/2013 e successive modificazioni e dei principi di rispetto e dignità di ogni persona, salvaguardia della libertà di scelta, delle convinzioni religiose e culturali, del diritto ad una corretta e adeguata informazione di ciascun individuo.
2. La cremazione può essere eseguita solo nei forni crematori in regola con le disposizioni di cui agli articoli da 78 a 81 del D.P.R. n. 285/90 e, nel territorio regionale toscano, con l'art. 6 della L.R. 29/2004, autorizzati secondo legge.
3. L'ufficiale dello stato civile del comune di Montelupo Fiorentino autorizza la cremazione individuando nell'atto stesso il crematorio in base alle indicazioni del defunto o dei familiari e verificandone l'autorizzazione nel rispetto della citata normativa nazionale e regionale.

Art. 30 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute a Montelupo Fiorentino è autorizzata dall'ufficiale di stato civile, in attuazione del D.P.R. n. 285/1990 così come modificato dalla Legge 130/2001, che accerta la volontà di essere cremato da parte del defunto secondo una delle seguenti modalità, da esaminare nell'ordine:
 - a) prende atto della disposizione testamentaria, effettuata per atto pubblico, notarile o olografo; tale disposizione è annullata in caso di dichiarazione contraria autografa del defunto, sottoscritta in data successiva al testamento;
 - b) in mancanza della disposizione di cui al punto a), prende atto dell'iscrizione del defunto ad un'associazione che abbia tra i propri fini sociali la cremazione dei propri associati, attraverso certificazione del rappresentante legale della stessa; l'efficacia di tale testimonianza è allo stesso modo annullata da dichiarazione contraria autografa del defunto sottoscritta in data successiva all'iscrizione o all'ultima conferma di iscrizione;

- c) in mancanza dei punti precedenti, accoglie la dichiarazione resa di fronte a lui o ad altro ufficiale di stato civile scelto dal dichiarante o resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del coniuge o dell'unito civilmente, o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. In caso di concorso di più parenti dello stesso grado vale la volontà della maggioranza assoluta di questi; in caso di mancanza o irreperibilità di affini o parenti così definiti, viene accolta l'eventuale istanza del convivente, ove dichiarasse la volontà di cremazione del defunto.
2. Per i minori e le persone interdette la volontà è dichiarata dai legali rappresentanti.
 3. Nel caso di cittadini stranieri le norme sulla cremazione sono applicate solo se compatibili con la legge nazionale cui il defunto era soggetto in vita in quanto diritti della personalità di cui all'art. 24 Legge 31.05.1995, n. 218; la compatibilità è dichiarata dalle autorità competenti del paese di appartenenza con atto tradotto e legalizzato.
 4. La cremazione non può essere autorizzata se la richiesta non è corredata dal certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, il nulla osta dell'autorità giudiziaria che sostituisce il certificato di necropsia, deve contenere la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 5. L'autorizzazione alla cremazione contiene, se ricorre il caso, anche l'indicazione dell'affidatario dell'urna cineraria, che deve aver sottoscritto la richiesta con l'indicazione della destinazione dell'urna stessa.

Art. 31 - Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Per resti mortali si intendono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi decorsi dieci anni dalla inumazione, dieci anni dalla tumulazione areata e venti anni dalla tumulazione stagna.
2. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o di estumulazioni dopo la scadenza della concessione, possono essere cremati a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune; non è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria comprovante l'esclusione della morte a causa di reato.
3. La cremazione dei resti mortali derivanti da esumazioni eseguite prima di 10 anni dalla inumazione e di estumulazioni eseguite prima di 20 anni dalla tumulazione, è autorizzata dall'ufficiale di stato civile con le stesse modalità previste per la cremazione di cadavere.
4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti mortali si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
5. La cremazione di resti è consentita qualora siano consenzienti i familiari, che si fanno carico dei costi e di eventuali condizioni tecniche necessarie per la cremazione.

Art. 32 - Trattamento delle ceneri o polveri derivanti dalla cremazione

1. Le ceneri o polveri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere trattate in uno dei modi elencati dal presente articolo, in base alla volontà del defunto; il tipo di trattamento, il luogo di destinazione e l'eventuale trasporto vengono autorizzati dall'ufficiale di stato civile del comune di Montelupo Fiorentino, contestualmente all'autorizzazione alla cremazione, in base alle disposizioni degli articoli del presente titolo V.
2. Le ceneri o polveri devono essere raccolte in un'urna cineraria realizzata in materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo, riportante all'esterno il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto. L'urna può essere:
 - a) conservata per tumulazione o altra forma in un cimitero;
 - b) consegnata ad un soggetto affidatario per la conservazione o per la dispersione delle ceneri.
3. Le ceneri possono essere disperse all'interno del cimitero nel "giardino della memoria" o nel cinerario comune, oppure nei luoghi individuati ai sensi del

successivo art. 35.

4. Nei casi in cui il soggetto affidatario o altri familiari in sua vece non accettino l'incarico di conservare le ceneri, o sorgano problemi di impossibilità dell'immediata autorizzazione alla dispersione o di indisponibilità del luogo per questa prescelto, le ceneri o polveri derivanti dalla cremazione, raccolte nell'urna come sopra descritta, vengono temporaneamente prese in custodia nell'area cimiteriale.
5. Permanendo l'impossibilità della dispersione, l'affidatario rinunciatario o i familiari devono richiedere a proprie spese l'autorizzazione per la conservazione o tumulazione nel cimitero. Trascorso il termine di un anno di deposito, prorogabile su richiesta motivata, anche in mancanza di richiesta si procede alla tumulazione negli appositi spazi, se esistenti, o in ossario, con addebito di spese a carico del soggetto affidatario, se nominato, o dei familiari.

Art. 33 - Tumulazione dell'urna cineraria

1. La tumulazione dell'urna cineraria nei cimiteri comunali deve essere effettuata:
 - a) in un ossario che può contenere altre urne o la scatola con resti ossei di altri defunti, come previsto all'art. 25 del presente regolamento;
 - b) in un loculo, ai sensi dello stesso art. 25;
 - c) in un'apposita nicchia, come specificato dal seguente articolo, se disponibile.
2. Il tempo di tumulazione è lo stesso previsto per la tumulazione di feretri. Nel caso di loculi o di ossari già occupati da feretri o da altre urne, occorre un'integrazione alla precedente concessione; il tempo di tumulazione decorre comunque dalla prima concessione.
3. Sulla lastra devono essere indicati cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto; può essere apposta una fotografia di dimensioni proporzionate.

Art. 34 - Conservazione dell'urna cineraria presso il cimitero

1. Su richiesta dell'affidatario o dei familiari, l'urna cineraria può essere deposta per la conservazione negli edifici appositamente realizzati ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 285/1990, se disponibili. Tali edifici vengono concessi al familiare richiedente in base alle tariffe previste. La durata di tale deposito è di trentacinque anni; al termine di questo periodo, in mancanza di diverse disposizioni dei richiedenti, le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

Art. 35 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri residue della cremazione, in attuazione delle normative della Legge 130/2001 e della Legge regionale Toscana 29/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) all'interno dell'area cimiteriale nel cinerario comune, ove presente, come previsto dall'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
 - b) nel "giardino della memoria", area a ciò destinata all'interno di un'area cimiteriale comunale individuata dal piano regolatore cimiteriale;
 - c) fuori dai siti cimiteriali, nel territorio del comune di Montelupo Fiorentino, la dispersione delle ceneri non è consentita in alcuna area pubblica o ad uso pubblico, escluso il fiume Arno in lato sinistro a valle del ponte stradale di Camaioni e il fiume Pesa in lato sinistro nell'area limitrofa al campo sportivo di Turbone, lungo i tratti indicati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - d) in spazi ed aree private purché in luogo aperto, distante almeno 200 metri da edifici e con il consenso del proprietario; in ogni caso tale possibilità non può dar luogo ad attività con fini di lucro;
 - e) fuori dal territorio comunale nei luoghi previsti dai regolamenti comunali, ai sensi delle leggi regionali competenti e della normativa nazionale;
 - f) fuori dal territorio nazionale secondo gli usi e le norme locali.
2. Nel caso in cui la destinazione finale sia la dispersione delle ceneri in un territorio al di fuori del comune di Montelupo Fiorentino, è necessario il nulla osta del comune nel cui territorio dovrà esser effettuata la dispersione o dal quale viene imbarcata l'urna per la dispersione delle ceneri in mare; qualora tale comune non prevedesse il sito indicato o in mancanza di nulla osta, l'ufficiale di stato civile di Montelupo

Fiorentino non indica il sito, ma solo l'affidatario, il comune di destinazione e la disperdibilità delle ceneri.

Art. 36 - Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto con disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri con iscrizione certificata dal rappresentante legale.
2. In mancanza di dette indicazioni del defunto, l'affidatario deve essere scelto da chi può manifestarne la volontà, individuato con la stessa modalità prevista per l'autorizzazione alla cremazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c).
3. Il soggetto affidatario sottoscrive un documento di richiesta di affidamento nel quale dichiara la destinazione finale dell'urna, che deve essere conservato dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso e dall'affidatario stesso; insieme all'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile costituisce altresì documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
5. L'ufficiale di stato civile del comune di decesso, autorizza pertanto l'eventuale affidatario, il trasporto e la destinazione finale delle ceneri.
6. Nei dieci anni successivi alla morte, tutti i cambiamenti del sito di collocazione dell'urna cineraria conservata a cura dell'affidatario, rispetto a quanto autorizzato, qualunque sia la loro causa, possono essere effettuati solo dopo una comunicazione dell'affidatario stesso al comune di decesso; nello stesso periodo l'eventuale nuovo affidatario, subentrato a qualunque titolo, deve comunicare il subingresso.
7. È prevista la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve essere espressa per scritto, dichiarando la destinazione finale e definitiva delle ceneri. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
8. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile. La dispersione è ammessa nel rispetto della volontà del defunto attraverso una delle seguenti espressioni:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui gli aventi titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, con data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, accompagnata dalla dichiarazione del presidente dell'associazione stessa e salvo il caso in cui vi sia contraria dichiarazione autografa del defunto, successiva all'iscrizione all'associazione ed alla dichiarazione di cui sopra;
 - c) dichiarazione autografa da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del codice civile;
 - d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà sopraindicata, deve considerarsi valida, in base ai fondamentali principi civilistici di libertà di forma negoziale, anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi attestata con propria dichiarazione resa in conformità alla normativa vigente. Per familiari si intende il coniuge o l'unito civilmente, o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.
9. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della Legge n. 130/2001 (coniuge o altro familiare avente diritto o esecutore testamentario o legale rappresentante dell'associazione per la cremazione dei cadaveri cui il defunto era iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune). La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento, conservato presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

Art. 37 - Senso comunitario della morte

1. Avuto riguardo agli usi e alle tradizioni culturali italiane, ove il senso comunitario della morte riveste da sempre notevole importanza, nei cimiteri sono istituiti spazi adeguati per ospitare lapidi ricordo destinate ai defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse, ove tali lapidi fossero oggetto di volontà del defunto o dei familiari.
2. Tali spazi sono rappresentati da edifici o pareti ove appendere "le targhe della memoria".
3. Lo spazio per appendere le targhe è concesso per una durata di 20 anni, rinnovabili per altri 10; la concessione è sottoposta alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Le targhe, una per ogni defunto, devono essere di dimensioni 20x30 cm, orizzontali; devono riportare il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte; possono contenere una fotografia di dimensioni massime 8x8 cm, e, se ritenuto, altre scritte o epitaffi che devono essere sottoposti all'approvazione del responsabile.
4. La realizzazione delle targhe è a carico dei familiari.
5. Il responsabile del cimitero tiene aggiornato il registro di cui all'art. 5 primo comma del presente regolamento, ove vengono indicate le generalità delle persone i cui cadaveri vengono cremati, il luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione.

Art. 38 - Informazione ai cittadini

1. Il Comune favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione e conservazione delle stesse per il motivo che, nel massimo rispetto di ogni decisione individuale, è considerato il valore oggettivamente ecologico della cremazione sotto il profilo del consumo di territorio e di emissioni e rifiuti.

TITOLO VI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 39 – Tipologie, caratteristiche e durata delle concessioni cimiteriali

1. Sono soggetti a concessione cimiteriale:
 - a) aree o terreni destinati a sepolture, tombe, cappelle o edifici, concessi per 99 anni ai sensi dell'art. 953 CC, definite nei piani regolatori cimiteriali;
 - b) edifici pubblici ove sono costruiti da parte dell'amministrazione comunale loculi e ossari singoli destinati alla tumulazione, già in uso o previsti dal piano. Le concessioni di ogni loculo o ossario hanno una durata di 35 anni, a decorrere dalla data della stipula del contratto;
 - c) edifici pubblici ove sono costruiti e assegnati dal Comune loculi con areazione naturale, in base alle previsioni di piano; le concessioni di ogni loculo areato hanno durata di 10 anni.
2. Ogni concessione di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, regolato da contratto approvato dal responsabile del servizio sulla base delle disposizioni previste dal presente regolamento, da stipularsi a cura dell'amministrazione ed a spese del concessionario, contenente l'individuazione dell'oggetto, le clausole, le

condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata e la decorrenza della concessione come stabilito al punto precedente;
 - c) la persona concessionaria;
 - d) i nominativi dei defunti, o dei resti ossei, o delle urne cinerarie per cui sono richieste e che vi sono deposti;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
3. La durata delle concessioni già stipulate, per le quali non sia possibile ricostruire l'inizio, non essendovi o non risultando dall'atto, si calcola nel seguente modo: per le concessioni di loculi, a decorrere dalla data della morte della persona sepolta, fino ad un massimo di 40 anni da ridurre a 35 per i decessi successivi all'anno 2010; per la concessione di ossari, a decorrere dalla data di utilizzazione o, se non rilevabile, dal 45esimo anno successivo alla morte della prima persona tumulata.
 4. Le aggiunte o traslazioni di resti ossei o urne cinerarie previste dai punti 6 e 7 del precedente art. 25 a concessione in vigore, sono autorizzate dall'amministrazione comunale attraverso un contratto d'integrazione alla precedente concessione; nulla cambia in relazione alla durata e alla tariffa della concessione stessa. Tutte le spese cimiteriali previste, quali apertura e ripristino della sepoltura, marmi di copertura, eventuali arredi, sono a carico del concessionario. Al termine della concessione i familiari possono richiedere una nuova concessione; l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di modificare la posizione nel cimitero.
 5. Il responsabile di servizio può sospendere il rilascio di concessioni, anche in una singola area, in caso di carenza temporanea di disponibilità.
 6. Per ogni concessione di sepoltura a tumulo è prevista una prenotazione effettuata da persona che dichiara di averne diritto e risponde di tale dichiarazione nei confronti di altri eventuali congiunti. La prenotazione dà diritto all'uso del posto, ma obbliga al pagamento degli oneri e alla stipula del contratto.

Art. 40 – Divieto di concessioni loculi e ossari a viventi

1. La prenotazione di un loculo può essere effettuata solo se richiesta a decesso avvenuto. Il comune di Montelupo Fiorentino non concede prenotazioni di sepoltura per persone ancora in vita, fatta eccezione per le richieste di persone ultra ottantacinquenni, che vivono sole, e che non hanno parenti di primo o secondo grado residenti nel comune o in quelli confinanti; la decorrenza della concessione in questo caso inizia dalla data della prenotazione e non dalla data di tumulazione.
2. La prenotazione di un ossario non può essere effettuata per persone ancora in vita o per defunti dei quali non è stata ancora stabilita la data di esumazione, estumulazione o cremazione.
3. Nel caso del trasferimento di un'urna cineraria vi è sempre la possibilità di prenotazione di un ossario su richiesta del responsabile della custodia o del familiare.

Art. 41 – Tariffe delle concessioni cimiteriali

1. Il rilascio della concessione di aree, tombe, cappelle, edifici è subordinato al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Il tariffario è stabilito tenendo conto del valore della costruzione, dell'area e della posizione del singolo posto.
3. Le tariffe di concessione per loculi destinati alla sepoltura di defunti deceduti fuori del territorio comunale e non residenti alla data del decesso, sono aumentate del 25% (venticinque per cento).
4. Gli ossari concessi per resti ossei o per urne cinerarie di defunti provenienti da altri comuni hanno un costo di concessione doppio.
5. Le tariffe e le condizioni per la concessione di aree o di terreni a privati vengono stabilite di volta in volta con atto della Giunta Comunale.
6. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni:

- dalla data di prenotazione per i loculi;
- dalla data di esumazione o estumulazione, previa verifica della completa mineralizzazione dei resti, per gli ossari;
- dalla data di prenotazione in caso di cremazione di cadaveri o resti mortali.

Art. 42 - Cessazione delle concessioni

1. La concessione in uso non può essere trasferita a terzi, ma torna in disponibilità al Comune in caso di cessazione a qualunque titolo, compreso il trasferimento anticipato del defunto o dei resti.
2. Le concessioni, salvo i casi di rinnovo anticipato e di traslazione previsti nei successivi articoli, cessano per decorrenza del termine, rinuncia o revoca.
3. La rinuncia alla concessione non dà diritto al rimborso neppure parziale del prezzo pagato.
4. La concessione è soggetta a revoca nel caso di completo abbandono per incuria o morte del concessionario e dei legittimi eredi, previa diffida infruttuosa e pubblicazione della decisione all'albo comunale e all'ingresso dell'area cimiteriale.
5. La concessione non viene stipulata e la prenotazione viene revocata nel caso in cui il pagamento previsto non sia stato completamente effettuato dopo un anno dalla prenotazione, salvo diversa disposizione motivata del responsabile del servizio, chiesta ed ottenuta prima di tale scadenza. Se il posto è stato utilizzato, si procede alla estumulazione straordinaria e all'inumazione del feretro, previa diffida infruttuosa.

Art. 43 - Rinnovo anticipato della concessione - Anticipo della riduzione a resti

1. Nel caso di concessione rilasciata da almeno 20 anni è possibile il rinnovo anticipato per l'inserimento di un nuovo feretro insieme ai resti della precedente sepoltura, solo nel caso di inserimento del feretro del coniuge o del parente fino al secondo grado. Per la nuova concessione sarà applicata la tariffa in vigore a cui si sottrae il costo di ogni anno intero non goduto della precedente.
2. In caso di riduzione a resti per estumulazione straordinaria su richiesta del concessionario trascorsi 20 anni dalla sepoltura, la nuova sepoltura dei resti ossei può essere effettuata nello stesso loculo permanendo a tutti gli effetti la validità della concessione in atto.

Art. 44 - Traslazione di feretri e di resti ossei

1. Su richiesta del concessionario è possibile la traslazione di un feretro o di resti ossei, a concessione vigente, in una nuova collocazione presso un'area cimiteriale comunale in un loculo o ossario disponibile, purché adiacente, senza soluzione di continuità in orizzontale o in verticale, con quello dove è deposto il coniuge, o la persona civilmente unita o convivente o il parente fino al 2° grado.
2. La traslazione comporta una concessione integrativa della precedente, con l'indicazione della nuova collocazione; tutte le altre condizioni, compresa la durata, rimangono invariate.
3. Oltre ai costi del servizio, è a carico del concessionario l'eventuale differenza di prezzo data dal maggior costo della nuova posizione, calcolata esclusivamente per gli anni rimanenti della concessione.
4. Nel caso in cui per esigenze motivate dell'amministrazione si debba ricorrere ad estumulazione prima della scadenza prevista dalla concessione, e non sia ammessa o possibile la riduzione a resti e la conseguente collocazione in un ossario, il feretro verrà traslato in altro loculo; la traslazione comporta una concessione integrativa alla precedente, con la quale saranno mantenute le stesse condizioni ed indicata la nuova collocazione.

Art. 45 - Diritto d'uso dei terreni

1. Il diritto d'uso dei terreni per le sepolture private è riservato al concessionario e alla sua famiglia ovvero, per quelle concesse ad enti, associazioni e simili, alle persone individuate nel relativo ordinamento, purché siano residenti nel comune di Montelupo Fiorentino o lo siano state fino a due anni prima del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste

nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dai parenti ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado, comprendendo anche il coniuge del cognato.
3. In base alla volontà del concessionario, che decide sulla priorità, può essere altresì consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi del concessionario, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dello stesso.
4. Il concessionario, che ha la piena titolarità del diritto d'uso, dispone autonomamente dei loculi nell'ambito delle persone aventi i requisiti indicati ai precedenti comma 1 e 2. Per procedere alla sepoltura occorre di volta in volta il nulla osta del titolare della concessione rilasciato con dichiarazione da presentare all'ufficio comunale competente che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà l'autorizzazione.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile né comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.
7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto stesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

TITOLO VII

SANZIONI - DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e diversa disposizione di legge, la violazione ai disposti contenuti nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00, applicata secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 47 - Rifiuti Cimiteriali

1. Tutti i rifiuti cimiteriali, salvo i rifiuti assimilabili agli urbani, sono soggetti allo smaltimento ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 48 - Schedario dei defunti e mappa delle aree cimiteriali

1. Sono istituiti i seguenti registri, tenuti insieme a quello giornaliero delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 52 D.P.R. n. 285/1990, da utilizzare come indicato al precedente art. 5:
 - a) lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale, nel quale per ogni defunto, in ordine alfabetico, sono riportati nome e cognome, data di nascita e di morte, collocazione nel cimitero del cadavere, dei resti o delle ceneri, interventi o traslazioni effettuate, destinazione finale;
 - b) la mappa del cimitero, suddivisa per aree cimiteriali e per tipologia di utilizzo (campi per inumazioni, loculi, ossari, cappelle private ecc.).

Art. 49 - Cautele

1. Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi o una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, altri ornamenti funebri, dichiara che agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione comunale si riterrà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino

a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 50 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il regolamento di polizia mortuaria approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 50 del 28 dicembre 2011 cessa di aver vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni e ogni altra normativa statale e regionale vigente in materia, salvo i casi di ordine pubblico, emergenza sanitaria ed igiene pubblica di cui all'art. 50 comma 4, 5 e 6, per i quali il Sindaco è competente all'adozione dei provvedimenti ivi indicati.

Art. 51 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 52 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Municipale.
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del comune di Montelupo Fiorentino.

APPENDICE: Definizioni

1. Le definizioni afferenti la materia e contenute nel presente regolamento sono sotto elencate con il seguente significato:
 - salma: corpo umano privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - cadavere: corpo umano privo di funzioni vitali, dopo che è stato eseguito l'accertamento di morte;
 - feretro: il contenitore dove viene riposto il cadavere, diverso in base al tipo di sepoltura o di pratica funebre;
 - inumazione: la sepoltura del cadavere a terra;
 - tumulazione: la sepoltura del cadavere in un edificio murato, loculo ossario o tomba;
 - cremazione: la riduzione del cadavere in polveri e ceneri attraverso il fuoco;
 - resti mortali: ciò che resta del cadavere decorso l'ordinario periodo di inumazione (10 anni) o di tumulazione (stagna 20 anni, areata 10 anni);
 - traslazione: il trasferimento di un feretro in un nuovo loculo, anche in altro cimitero;
 - esumazione: l'operazione di recupero dei resti mortali da terra; ordinaria se dopo 10 anni;
 - estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da loculo o tomba; ordinaria se dopo il periodo previsto dalla concessione;
 - ossario: manufatto destinato ad accogliere cassette con i resti ossei dopo esumazioni e estumulazioni ed urne cinerarie;
 - ossario comune: luogo cimiteriale dove accogliere, tutti insieme, i resti ossei da esumazioni ed estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesta altra destinazione;
 - urna cineraria: manufatto destinato ad accogliere polveri e ceneri provenienti

- da una cremazione;
- cinerario comune: luogo cimiteriale destinato a raccogliere, tutti insieme, i resti provenienti da cremazioni, nei casi previsti;
 - sepolcreto privato di famiglia: luogo cimiteriale destinato alla sepoltura e alla raccolta ceneri, in area concessa a privati, con eventuale possibilità di costruire edifici o cappelle.